

cui al 1°, sia perché, prima del rilascio del definitivo atto di conferma a frazionamento, è necessario che i mutuatari esibiscano la prova che, tra l'ipoteca originaria e quella suppletiva a favore dell' I. N. A., non risultino essere state effettuate iscrizioni o trascrizioni pregiudizievole al credito dell' Istituto;

3° - che il Conservatore dei registri immobiliari di Roma si è rifiutato di annotare il frazionamento delle ipoteche, dopo l'atto di frazionamento condizionato, intendendo eseguirlo solo dopo il rilascio dell'atto di conferma;

4° - che il ritardo nella definizione delle pratiche in questione, non privo di inconvenienti per l' I. N. A., è di poco gradimento dei costruttori mutuatari, i quali, oltre ad essere gravati da maggiori spese notariali, ipotecarie, per documentazioni suppletive, e per rimborsi all' I. N. A. di spese legali e tecniche, non possono procedere per lungo tempo alla vendita delle singole unità immobiliari ipotecate, con le conseguenti perdite finanziarie.

Nell'intento di ovviare a tali inconve